

Circolare n. 3/2020

Oggetto: Nuove regole per la presentazione modello F24 con compensazione crediti da sostituti

PREMESSA

L'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

In particolare:

il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La disposizione in oggetto, visto il riferimento ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del "bonus 80 euro" e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato **solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate**:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Lo Studio per i primi due mesi (e quindi fino al 16/03/2020) di applicazione di questa nuova disciplina, in qualità di intermediario abilitato, rimane a disposizione per lo svolgimento delle operazioni di presentazione dei modelli F24 in compensazione e per i mesi successivi, invita i propri Clienti a procedere tempestivamente all'attivazione diretta dei servizi "F24 web" o "F24 online" per potere svolgere in autonomia la presentazione dei Modelli F24 in parziale compensazione.